
PIANO URBANISTICO ATTUATIVO SANT' ANDREA

Delibera del Consiglio Comunale n. 346 del 12/10/2010

DEROGA PIANO CASA

Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2012

SUB AMBITO 4: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

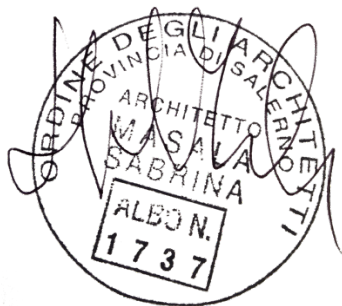
PROPRIETARIO: **Costruzioni Generali La Fenice C.G.F. S.R.L.**

C.G.F. S.R.L.
Costruzioni Generali "La Fenice" srl
Sede Leg. Via G. Verdi, 18 EBOLI
Sede Op. Lido Fontana del Tiro s.n.c.
84025 EBOLI (SA)
P. IVA: 04456760654

PROGETTO TECNICO: STUDIO SABRINA MASALA

DATA:

Firma e timbro



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.**SUB AMBITO 4 "PUA S. ANDREA"**

(Ai sensi dell'art. 6 c. 3, come disposto dall'art. 12, del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.)

1. INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica si configura quale strumento giuridicamente vincolante, il cui precipuo obiettivo è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente che contribuisca all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di politiche, piani e programmi, nell'ottica dello sviluppo sostenibile. E' stata introdotta nella Unione Europea con l'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, che introduce una innovazione nel processo di formazione della pianificazione territoriale, richiamandosi ai principi stabiliti dal Trattato Comunitario che mirano a perseguire la salvaguardia, il miglioramento e la tutela della qualità ambientale, la protezione della salute umana nonché l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali. Tale Direttiva completa un lungo processo normativo e culturale che parte con la Direttiva 85/337/CEE relativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) dei singoli progetti e continua con la Direttiva 92/43/CEE sulla Valutazione d'Incidenza Ambientale finalizzata alla tutela della biodiversità nei siti di importanza comunitaria SIC e nelle zone a protezione speciale ZPS. Il questo modo il quadro normativo europeo esistente amplia le considerazioni svolte sull'impatto dei singoli progetti alle diverse scale di intervento e ai quadri d'azione che li comprendono.

2. FINALITA' DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS DEL PIANO

Con l'entrata in vigore delle modifiche (13 febbraio 2008) del Dlgs 16 gennaio 2008 n.4, si rende necessario, secondo quanto stabilito dall'art. 6 – comma 3 recante il titolo "Oggetto della disciplina", che: «... per i piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori di piani e programmi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art.12...».

Quest'ultimo costituisce la vera svolta rispetto alle disposizioni del vecchio 152/06, in quanto esplica, se ci si trova nei casi di cui all'art. 6 comma 3, che attraverso l'art. 12 dal titolo "Verifica di Assoggettabilità" sarà possibile, attraverso un iter che verrà in seguito illustrato, consultare l'autorità competente in materia ambientale, e stabilire se procedere alla redazione del Rapporto Ambientale e quindi della Valutazione Ambientale Strategica VAS, oppure dimostrare, attraverso un preventivo

Rapporto Preliminare che l'attuazione del piano non rechi danno alcuno all'ambiente.

Infatti il Rapporto Preliminare consiste in una mera descrizione del Piano o programma in cui saranno inserite tutte quante le informazioni e i dati occorrenti alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente conseguentemente all'attuazione del piano o programma.

Pertanto, il menzionato Regolamento regionale, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania N.17 del 18 Dicembre 2009 "Regolamento di Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (Vas) in Regione Campania", stabilisce che non sono di norma assoggettati a VAS:

- a) i PUA che non contengono un'area di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 152/2006, e non rientrano in un'area protetta o in una zona di protezione integrale dei piani paesistici vigenti e che hanno una prevalente destinazione residenziale la cui superficie di intervento non superi il venti per cento delle superfici non urbanizzate presenti sull'intero territorio comunale e comunque non superiore a tre ettari;
- b) i PUA di riqualificazione urbanistica e/o architettonica, così come stabiliti per norma o in previsione dello strumento urbanistico comunale;
- c) i PUA in aree già urbanizzate con una superficie di intervento inferiore ai cinque ettari per una destinazione residenziale pari almeno al cinquanta per cento dell'area di intervento, purché non ricadano nelle fasce costiere e fluviali;

Chiarito, dall'analisi della normativa, che deve essere sottoposto a V.A.S. un piano o programma che determina la realizzazione di un progetto che rientra nell'allegato II o III del D.Lgs. n. 152/2006, mentre, qualora ricada nell'allegato IV, occorre che il piano venga sottoposto a verifica presso la competente Autorità Regionale al fine di definire se occorre effettuare la procedura V.A.S.;

Si Evidenzia che le aree interessate dal PUA S. Andrea – sub ambito 12 non ricadono in alcuno dei punti di cui agli allegati II o III del citato D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., analogamente non ricadono in alcuno degli interventi di cui all'allegato IV, infatti volendo considerare il programma come un progetto di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione, non si raggiunge la soglia dimensionale indicata al punto 7 lettera b) dell'allegato IV al D.Lgs. n. 152/2006 (10 ettari per progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti; 40 ettari per progetti di sviluppo di aree urbane nuove o in estensione), interessando il programma in esame una superficie di 2,11 ettari;

Si Dichiara che l'area interessata dal progetto di PUA:

- non ricade nelle aree protette ai sensi della legge n. 394/91 ("Parco Regionale dei Monti Picentini" e "Riserva Naturale Regionale Fiume Sele - Tanagro"), anzi è ben lontana da esse;
- è esterna alle delimitazioni dei Parchi Nazionali;
- non rientra né in siti classificati di importanza comunitaria (S.I.C.) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, né in zone di protezione speciale per la

conservazione degli uccelli selvatici (Z.P.S.), né nei siti della Rete Natura 2000, anzi è ben lontana da essi;

- che l'area da trasformare, di dimensioni contenute, è ubicata in zona periferica immediatamente adiacente all'edificato cittadino ed è in parte circondata da tessuto parzialmente edificato;
- che il Progetto è compatibile con il regime dei vincoli presenti sull'area ed è conforme al "Piano per la tutela dal rischio idrogeologico" dell'Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele;
- che il Progetto non è vincolato alle scelte di pianificazione contenute nel Piano Territoriale Regionale (PTR) e nel Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);
- che il Progetto non influenza i piani generali e settoriali sovraordinati;
- che il Progetto non è connesso all'attuazione di normative comunitarie nel settore dell'ambiente;
- che il Progetto è conforme al Piano Regolatore Generale vigente prevedendo l'edificazione di un'area di completamento così come definita dal DM 1444/68;
- che la conformità del Progetto al Piano Regolatore Generale vigente non costituisce variante al vigente PRG, in quanto da esso previsto;
- che tale aspetto, comunque, riguardante la pianificazione urbanistica, non investe la sfera dell'Autorità Competente che deve esprimersi sugli impatti del Programma sull'Ambiente;
- che il Progetto, per ubicazione e dimensioni dell'area di intervento, non evidenzia particolari problemi di carattere ambientale;
- che dall'analisi dei vincoli gravanti sull'area d'intervento, si rileva che essi non riguardano il sistema delle protezioni ambientali;
- che l'area di influenza del Progetto è assolutamente locale;
- che, al fine di mitigare l'impatto dell'intervento costruttivo sul sistema delle acque, sarà previsto il più possibile il riutilizzo delle acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici e dalle strade per usi secondari, quali l'irrigazione degli spazi verdi, il lavaggio degli spazi scoperti e gli scarichi dei servizi igienici;
- che, sempre al fine di migliorare l'impatto del PUA sul sistema delle acque, le acque di prima pioggia, generalmente cariche di inquinanti atmosferici, saranno inviate alla depurazione tramite la fognatura comunale;
- che l'area di intervento, per la sua limitata estensione, per l'assenza di valenza sia in diversità ecologica che in biodiversità, per l'assenza di elementi sia ambientali che naturalistici, per l'assenza di valenza paesaggistica rispetto ai visuali principali, nonché per l'altitudine, non è assolutamente classificabile come appartenente al sottosistema "Colline di Salerno ed Eboli" - sottosistema 27 del PTR, che attiene ad una scala territoriale decisamente superiore, e che, per le stesse motivazioni l'area di intervento non rientra né è elemento di "un sistema rurale aperto".

In conclusione, alla luce delle disposizioni nazionali e regionali e di quanto suddetto, si ritiene che, per caratteristiche geomorfologiche, dimensionali ed ambientali, il Sub Ambito 12 del PUA S. Andrea non necessita di assoggettamento a V.A.S., in quanto non rientrante tra i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.